

Procedure aperte, ai sensi dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, ripartite in ambiti territoriali, per la conclusione di Accordi Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011.

*Nel riportare di seguito le FAQ sul tema delle **modalità di partecipazione** si precisa che le relative risposte tengono conto della specificità dell'ambito territoriale in relazione al quale sono pervenute all'Agenzia del Demanio.*

Quesito 1):

In caso si possa partecipare, si possono modificare gli allegati ovvero trascriverli per quanto di attinenza? (Direzione Regionale Abruzzo e Molise)

Risposta:

Sì, è possibile. Peraltro, nel disciplinare di gara è espressamente specificato che i documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al Disciplinare, ove previsti, e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla procedura.

Quesito 2):

L'impresa A e l'impresa B possono partecipare nello stesso ambito territoriale ma in lotti distinti? diversamente può l'impresa A partecipare in un ambito territoriale e l'impresa B nell'altro? se l'impresa A partecipa quale associata di un consorzio per l'esecuzione dell'appalto può l'impresa B partecipare nello stesso ambito territoriale in forma singola? Nello stesso lotto o in lotti diversi? (Direzione Regionale Veneto)

Risposta:

Si premette che ciascun operatore economico può partecipare alla gara in più ambiti territoriali, ma in ciascun ambito per un solo lotto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del d. lgs. 163/2006 i consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre ed è fatto divieto a questi ultimi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Solo le imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori non possono dunque partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio stabile del quale fanno parte, né in forma singola né in forma associata. Il divieto in considerazione deve comunque intendersi quale preclusione alla possibilità di una partecipazione congiunta alla stessa gara (nel caso di specie nello stesso ambito territoriale) del consorzio stabile e dei consorziati indicati quali esecutori.

Quesito 3):

Vorremmo sapere se pur essendo in possesso della SOA Classifica IV possiamo partecipare singolarmente per il lotto n. 1? (Direzione Regionale Lombardia)

Risposta:

La partecipazione alla gara è possibile sia in forma singola che raggruppata, purché ciascun concorrente risulti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti nel disciplinare per ciascuna delle categorie richieste o direttamente o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.

Pertanto, per potere partecipare singolarmente al lotto 1 l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90, commi 1 e 3, così come precisati nel disciplinare di gara nell'apposita sezione *"termini e modalità di presentazione delle offerte"*. In particolare, l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di qualificazione richiesti in relazione a ciascuna delle categorie individuate ovvero dovrà avere eseguito nell'ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria di importo non inferiore a 150.000 euro, salva la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

In relazione a ciò, si specifica che il concorrente in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA che documenti il possesso della qualificazione in una delle categoria individuate (nel caso specifico in base alla formulazione del quesito non è dato sapere di quale categoria sia in possesso l'operatore economico) nel disciplinare potrà produrla così come previsto al punto "Lavori NO SOA" del Disciplinare di gara in luogo della dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento all'avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria in considerazione.

Quesito 4):

Posto che la medesima gara è stata pubblicata anche dalla Vs. in VENETO, posso partecipare sia in quella della Emilia Romagna, che in Veneto? (Direzione Regionale Emilia Romagna)

Quesito 5):

È evidenziato nei singoli bandi il fatto che non sia possibile concorrere per più di un lotto per Regione. Vorrei però conferma che per una Impresa sia possibile concorrere a più gare per più Regioni, partecipando sempre per ciascuna per un solo lotto. (Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta)

Risposta 4), 5):

Sì, la conclusione è corretta. Ciascun concorrente può partecipare alla gara in più ambiti territoriali ma in ogni ambito per un solo lotto. Qualora venissero presentate in un medesimo ambito offerte per più lotti, il concorrente verrà escluso dalla gara in tutti i lotti.

Quesito 6):

È possibile partecipare come impresa consorziata, con due diversi consorzi in due diversi lotti?" (Direzione Regionale Emilia Romagna)

Quesito 7):

Un Consorzio Stabile può partecipare alla gara per uno dei Lotti mentre le Consorziate partecipano alla gara per gli altri Lotti? (Direzione Regionale Liguria)

Risposta 6), 7):

No, in quanto è vietata la partecipazione di un medesimo concorrente, in qualsiasi forma, per più lotti. Si segnala che qualora il consorzio stabile che intende partecipare alla procedura indichi come esecutrice una consorziata la stessa non può partecipare anche autonomamente alla gara. Infatti come espressamente statuito dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 163/2006 ai consorziati per i

quali il consorzio concorre (indicati in sede di offerta) è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.(cfr. Disciplinare, punto 1, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 8):

Partecipando alla procedura come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 chiediamo se è possibile che, i consorziati indicati come esecutori dei lavori in caso di aggiudicazione, invece che controfirmare le nostre dichiarazioni relative agli allegati I - II- III, presentino direttamente, ognuno per proprio conto le proprie dichiarazioni. (Direzione Regionale Marche)

Risposta:

Nella sezione "Documentazione Amministrativa" del disciplinare di gara è previsto che la domanda di partecipazione (All. I) sia sottoscritta dal consorzio e controfirmata dalle singole consorziate esecutrici dei lavori, fermo restando che è consentita, in quanto nella sostanza equivalente, la presentazione da parte del consorzio e delle consorziate di dichiarazioni distinte sottoscritte da ciascuna.

Per le dichiarazioni di cui ai modelli II e III è stata invece espressamente prevista la predisposizione disgiunta da parte del Consorzio e di ciascuna delle singole consorziate esecutrici dei lavori.

Quesito 9) :

1) Poichè partecipiamo sia per ambito territoriale regione Veneto escluso comune Venezia Lotto 1 (no SOA) e sia per comune Venezia lotto 1(sempre no SOA) sono necessarie due distinte polizze fidejussorie?

2) Anche il versamento lotto 1 lavori no soa deve essere doppio € 140 ambito territoriale regione e € 140 comune di Venezia? Essendo x lavori no Soa non dovrebbe essere inferiore?

3) Infine abbiamo due direttori tecnici uno è il legale rappresentante mentre l'altro è un dipendente per quest'ultimo in merito all'art 38 si deve allegare una ns. dichiarazione a parte o basta indicarne il nominativo assieme a quello del legale rappresentante nel punto a allegato III? (Direzione Regionale Veneto)

Risposta:

1) Sì, devono essere presentate due distinte polizze fidejussorie.

2) Anche l'importo AVCP deve essere versato per ambedue i lotti. Si tenga conto che esso è calcolato sulla base dell'importo massimo stimato per ciascun lotto.

3) Il direttore tecnico, ancorché dipendente, deve in ogni caso rendere la propria dichiarazione di cui all'Allegato IV dei documenti a base di gara.

Quesito 10):

Il NOS è obbligatorio? (Direzione Regionale Sicilia)

Risposta:

Il possesso del NOS non è un requisito di partecipazione alla presente procedura, ma sarà un requisito per l'assegnazione del singolo appalto, ove ciò risultasse necessario, a tal fine il

sottoscrittore dell'Accordo quadro è tenuto, anche nel corso del rapporto contrattuale, a segnalare qualsiasi altra forma di violazione, senza esclusione di responsabilità.

Il sottoscrittore dell'Accordo quadro è tenuto, anche nel corso del rapporto contrattuale, a segnalare qualsiasi altra forma di violazione, senza esclusione di responsabilità.

Questo sì:

Partecipando alla procedura di gara, il sottoscrittore dell'Accordo quadro è tenuto, anche nel corso del rapporto contrattuale, a segnalare qualsiasi altra forma di violazione, senza esclusione di responsabilità.

Risposta:

Nella sezione "Documentazione Amministrativa" del disciplinare di gara è previsto che la domanda di partecipazione (All. I) sia sottoscritta dal consorzio e controllata dalle singole consorziate esecutrici del lavoro, fermo restando che è consentita, in quanto nella sostanza equivalente, la presentazione da parte del consorzio e delle consorziate di dichiarazioni distinte sottoscritte da ciascuna.

Questo sì:

1) Poiché partecipando alla procedura di gara, il sottoscrittore dell'Accordo quadro è tenuto, anche nel corso del rapporto contrattuale, a segnalare qualsiasi altra forma di violazione, senza esclusione di responsabilità.

2) Poiché partecipando alla procedura di gara, il sottoscrittore dell'Accordo quadro è tenuto, anche nel corso del rapporto contrattuale, a segnalare qualsiasi altra forma di violazione, senza esclusione di responsabilità.

Questo sì:

Questo sì:

Risposta:

Il sottoscrittore dell'Accordo quadro è tenuto, anche nel corso del rapporto contrattuale, a segnalare qualsiasi altra forma di violazione, senza esclusione di responsabilità.